

Il tribunale di Cosenza ha sollevato la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue

Diritti camerali sulla graticola

Le società di capitali pagano un'imposta indiretta camuffata

DI ANTONIO CICCIA

Indice puntato contro i diritti camerali a carico delle società di capitali: il contributo alle camere di commercio è un'imposta indiretta mascherata, in violazione della normativa comunitaria. Questa la valutazione del tribunale di Cosenza, che con ordinanza dell'11 luglio 2012 ha sollevato una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia europea. L'occasione è stata la richiesta della camera di commercio di essere ammessa al passivo fallimentare di una società per diritti camerali.

Per la legislazione italiana i contributi sono calcolati diversamente a seconda che l'impresa sia individuale oppure una società. Proprio questa differenza ha suscitato nel giudice delegato il dubbio della compatibilità con la legislazione comunitaria.

Tanto da convincerlo a sol-

levare, appunto, una questione interpretativa davanti alla corte di giustizia europea.

La materia è regolata dal decreto ministeriale 21 aprile 2011, che prescrive diritti diversi per imprenditori individuali, società semplici, società tra avvocati e gli altri soggetti collettivi (società e consorzi). In particolare questi ultimi pagano diritti commisurati al fatturato.

Una questione relativa ai diritti camerali era già stata posta al vaglio della corte di giustizia e decisa con la sentenza del 19 aprile 2012 (procedimento C-443/09). In quella sede i magistrati europei hanno però salvato la normativa italiana.

In quella sentenza è stato ritenuto che l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, deve essere interpretato nel senso che non

è illegittimo il diritto dovuto annualmente da ogni impresa per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se l'iscrizione ha un effetto costitutivo per le società di capitali e tale diritto è dovuto dalle società in parola anche relativamente al periodo di tempo in cui svolgono unicamente attività preparatorie alla gestione di un'impresa.

In sostanza il diritto camerale non costituisce un'imposta indiretta e può essere preteso dalle camere di commercio.

Il problema affrontato dal giudice cosentino è diverso e cioè la misura dei diritti e in particolare se sia possibile far pagare diritti più cari alle società di capitali.

Questa differenza, secondo il giudice, costituisce una violazione dell'articolo 5 della direttiva 2008/7 Ce del 12/2/2008.

Questo articolo vieta qualsiasi imposta indiretta a fronte della registrazione o qualsiasi altra formalità preliminare

all'esercizio di un'attività, alla quale una società di capitali può essere soggetta a causa della sua forma giuridica.

Pertanto è proprio la natura giuridica della impresa a determinare un aumento dell'importo.

In effetti mentre per l'imprenditore individuale il costo è fisso, per le società di capitali l'onere può raggiungere anche 40 mila euro: un sovracosto anomalo rispetto alle legislazioni degli altri stati europei.

Tra l'altro, rileva, il giudice delegato il mancato pagamento del diritto annuale comporta la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese.

Per queste ragioni, il tribunale ha sollevato la questione pregiudiziale interpretativa. In particolare si chiede alla corte di giustizia di valutare la disciplina italiana sulle modalità di calcolo del diritto annuale dovuto alla camera di commercio nella parte in cui prevede che

gli imprenditori individuali paghino un diritto annuale fisso, mentre le società devono pagare diritti commisurati al fatturato: questa disparità di trattamento non appare in linea con la direttiva europea 2008/7, in quanto impone un onere più gravoso per l'attività di impresa svolto da una società di capitali rispetto a una impresa individuale.

COMPENSI EQUITALIA

Il giudice delegato del tribunale di Cosenza ha affrontato anche la questione della natura (chirografaria o privilegiata) dei compensi e dei diritti del concessionario per la riscossione. Il tribunale ha ritenuto che tali poste siano di natura chirografaria. Analogamente sono chirografari gli interessi sui tributi, tranne quelli maturati nel corso dell'anno in cui è stato dichiarato il fallimento e nell'anno precedente.